

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

## **Non contestazione: può rilevare il comportamento ?**

*Per il principio di non contestazione, i fatti allegati da una parte possono considerarsi pacifici quando l'altra parte abbia tenuto un comportamento processuale logicamente incompatibile con il disconoscimento dei fatti medesimi.*

### **Corte di Appello de L'Aquila, sezione lavoro, sentenza del 5.4.2013**

*...omissis...*

Ritiene la Corte che, in ordine alla suddette circostanze di fatto, in assenza di puntuali e specifiche allegazioni di segno contrario da parte dell'Inps, il primo giudice ha fatto buon governo del c.d. principio di non contestazione, in virtù del quale i fatti allegati da una parte possono considerarsi pacifici quando l'altra parte abbia tenuto un comportamento processuale logicamente incompatibile con il disconoscimento dei fatti medesimi.

Così ricostruita la vicenda, deve ritenersi, in linea con quanto statuito in prime cure, che la fattispecie in esame sia correttamente inquadrabile nell'ambito della disciplina del trasferimento d'azienda ex art. 2112 cod. civ..

E' infatti noto che la giurisprudenza ha ammesso la configurabilità del trasferimento d'azienda in tutti i casi in cui muti il titolare dell'impresa, indipendentemente dalla sussistenza di rapporti contrattuali diretti tra cedente e cessionario (Cass. 7 dicembre 2006, n. 26215; Cass. 13 gennaio 2005, n. 493).

La Corte di Cassazione, a sostegno di tale assunto, ha richiamato la giurisprudenza comunitaria, che non reputa necessaria l'esistenza di rapporti

contrattuali diretti fra il cedente ed il cessionario. Si veda, in particolare, la direttiva 29 giugno 1998 n.98/50/Ce, il cui testo così recita: "Fatta salva la lettera a) (...), è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria". La predetta direttiva adotta quindi una nozione di "entità economica" ancorata all'insieme di "mezzi organizzati", ossia dei beni e dei rapporti mediante i quali è esercitata l'attività d'impresa, dei quali va valutata l'"identità".

A tale ultimo elemento fa ripetutamente riferimento la giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale, premesso che la direttiva mira ad assicurare la continuità della relazione del lavoro nell'ambito di un'entità economica, ha precisato che criterio decisivo per stabilire se si configuri un trasferimento ai sensi di detta direttiva consiste nell'accertare se l'entità in questione abbia conservato la propria identità. Il trasferimento deve quindi avere ad oggetto un'entità economica organizzata in modo stabile, la cui attività non si limiti all'esecuzione di un'opera determinata". (v. sent. CGUE, VI sez., 24.1.2002, causa C-51/00, Temco Service Industries; CGUE 11.3.1997, C-13/95, Suzen).

In quest'ordine di concetti, rileva la Corte che nel caso di specie non è in contestazione la circostanza della corrispondenza tra l'attività svolta dal cedente xxx e quella che ha continuato a essere esercitata presso l'azienda cessionaria (xxx La cessione (come risulta dall'accordo sindacale del 23.04.2009) ha riguardato tutti i dipendenti della xxxx., i quali hanno espressamente visto riconosciuto il godimento di tutti i benefici contrattuali e normativi già maturati alle dipendenze della xxx., presso la quale hanno continuato a prestare attività lavorativa, senza soluzione di continuità e senza mutamento alcuno delle modalità esecutive del rapporto.

E' quindi avviso della Corte che il trasferimento di tale complesso di beni e personale possa ritenersi significativo ai fini della prosecuzione dell'attività economica in questione, sì da integrare gli estremi di cui all'art. 2112 c.c., nel significato sopra delineato.

Ne consegue che, cumulando i periodi lavorativi prestati dagli appellati presso la xxx., deve ritenersi integrato il requisito della "anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato", previsto dall'art.16 comma 1 della L. n. 223 del 1991.

Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, l'appello principale deve essere respinto.

2. La parte appellata ha proposto appello incidentale, sostenendo la riduttività della liquidazione delle spese di lite operata dal primo Giudice in sede di applicazione del generale principio di soccombenza.

Il gravame non ha fondamento.

Ritiene, infatti, la Corte di potere applicare nel caso di specie il dettato dell'art. 4 comma II comma della L. n. 794 del 1942 pacificamente ritenuto non abrogato dalle disposizioni successive (cfr. fra le altre Cass., sez. lav., 3.9.2003 n. 12840; id., 18.12.2003 n. 19412; id., 8.4.2004 n. 6915; id., 22.5.2004 n. 9874).

Si ha riguardo, infatti, ad una causa di non particolare complessità, con posizioni del tutto sovrapponibili per tutti i lavoratori interessati, ed avente per oggetto esclusivamente una mera questione interpretativa della normativa di riferimento. Dalla lettura del ricorso introduttivo e dei verbali di udienza di

primo grado è agevole desumere che la difesa di parte appellata non è stata onerata della effettuazione di particolari attività istruttorie, vertendo la controversia solo su questioni di carattere documentale, il che consente di applicare la suddetta riduzione.

Né può dubitarsi del potere, del giudice di appello - dinanzi al quale sia stata proposta impugnazione per violazione dei minimi di tariffa - di fare applicazione della norma in questione anche in assenza di una specifica domanda in tal senso, dal momento che la doglianza così proposta investe il giudice di secondo grado del potere-dovere di verificare la congruità dei compensi liquidati nel precedente grado di giudizio alla luce dell'intera normativa vigente, anche se non richiamata dalle parti in causa, con il solo limite di non poter ulteriormente ridurre la precedente liquidazione ove manchi uno specifico motivo di impugnazione incidentale proposto dal soccombente.

Per quanto sopra, l'appello incidentale va rigettato.

Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza sull'appello principale e si liquidano come da dispositivo, restando invece compensate quelle dell'appello incidentale.

p.q.m.

La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, così decide:

- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- condanna l'Inps a rifondere agli appellati le spese del grado, che liquida in complessivi Euro.3.960,00, oltre I.V.A. e C.A.P..

Così deciso in L'Aquila, il 14 marzo 2013.

Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2013.